REGOLAMENTO (CE) N. 1550/98 DELLA COMMISSIONE

del 17 luglio 1998

che modifica il regolamento (CE) n. 2571/97 relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1587/96 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 6, l'articolo 12, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione (3) è stato modificato dal regolamento (CE) n. 1061/98 (4) allo scopo di ridurre da sei a tre mesi il termine entro il quale i prodotti ivi contemplati all'articolo 1 devono essere utilizzati ed incorporati nei prodotti finali; che tale modifica era stata motivata dalla presentazione di un numero anormalmente elevato di domande di aiuto; che ne è conseguita una diminuzione delle quantità richieste; che alla luce di questa nuova situazione è opportuno portare a quattro mesi il termine per l'incorporazione nei prodotti finali;

considerando che, in caso di superamento del termine stabilito all'articolo 11 di un periodo inferiore a sessanta giorni, si applica una penale di 4 ECU/t al giorno in virtù dell'articolo 18, paragrafo 3, secondo comma, e dell'articolo 22, paragrafo 4, secondo comma, 'del regolamento (CE) n. 2571/97; che l'importo di detta penale non è

sufficientemente dissuasivo, stante l'attuale situazione dei mercati, e occorre pertanto portarlo a 6 ECU/t al giorno;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2571/97 è modificato come segue:

- 1) all'articolo 11, i termini «tre mesi» sono sostituiti dai termini «quattro mesi»;
- 2) all'articolo 18, paragrafo 3, secondo comma, e all'articolo 22, paragrafo 4, terzo comma i termini «4 ECU/t per ogni giorno» sono sostituiti dai termini «6 ECU/t per ogni giorno».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica ai quantitativi aggiudicati a decorrere dalla XIV gara.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 1998.

Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione

⁽¹) GU L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. (²) GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 21. (³) GU L 350 del 20. 12. 1997, pag. 3.

^(*) GU L 350 del 20. 12. 197/, pag. 3. (*) GU L 152 del 26. 5. 1998, pag. 3.